



## Comunicazione

Data 22 dicembre 2016

---

### **Attribuzione dei costi del portafoglio energetico del gestore di una rete di distribuzione ai consumatori finali in regime di servizio universale**

Con la sentenza del 20 luglio 2016 (2C\_681/2015, 2C\_682/2015), il Tribunale federale si è espresso per la prima volta in merito al calcolo dei costi dell'energia computabili e ha pienamente accolto il ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 3 giugno 2015 (A-1107/2013) presentato dal DATEC su richiesta della ECom. La sentenza del Tribunale federale affronta, tra l'altro, la questione di quali sono i costi di acquisto dell'energia che il gestore di una rete di distribuzione può attribuire ai consumatori finali in regime di servizio universale.

La ECom suddivide i costi del portafoglio energetico (produzione propria e acquisto di energia) fra i consumatori finali in regime di servizio universale e i clienti in regime di libero mercato sulla base delle quantità di energia fornite. Si garantisce così che i vantaggi in termini di prezzo di cui i gestori di rete possono beneficiare in virtù della loro possibilità di accedere al mercato siano traslati in misura proporzionale anche ai consumatori finali in regime di servizio universale (art. 6 cpv. 5 LAEI). Il Tribunale federale ha confermato la legalità di tale metodo, detto del «prezzo medio». Per contro, non è ammesso imputare interamente i costi della produzione propria ai consumatori finali in regime di servizio universale e i costi di acquisto dell'energia ai consumatori sul libero mercato, perché in tal modo solo questi ultimi approfitterebbero di eventuali vantaggi di prezzo offerti dal mercato.

Con le Newsletter 07/2016 e 08/2016, la ECom ha comunicato che in futuro verificherà nuovamente in modo attivo se sono rispettati i requisiti di legge per quanto riguarda l'attribuzione dei costi dell'energia computabili nonché l'entità dei costi e degli utili nella distribuzione di energia (le cosiddette «regole dei 95 e dei 150 franchi»). I gestori di rete devono tenere conto di queste disposizioni al momento di fissare le tariffe dell'energia. Ai fini del calcolo delle differenze di copertura per l'energia, queste disposizioni si applicano a partire dall'anno tariffario 2013.

La sentenza del Tribunale federale ha suscitato un'ampia eco nel settore elettrico e dopo la sua pubblicazione numerosi gestori di reti di distribuzione si sono rivolti alla EICom formulando diverse domande. Per questa ragione la Commissione ha svolto una consultazione alla quale hanno partecipato le associazioni del settore e i consumatori delle tre regioni del Paese.

I gestori di reti di distribuzione devono presentare annualmente alla EICom un calcolo dei costi (o «contabilità analitica» - art. 11 cpv. 1 LAEI), nel quale devono dichiarare quali costi di produzione propria e di acquisto di energia vengono attribuiti ai consumatori finali in regime di servizio universale. Sulla base di questi dati relativi agli anni tariffari dal 2013 al 2017, la EICom ha analizzato quali gestori di reti di distribuzione hanno adottato, nel periodo in questione, il metodo del prezzo medio. Per rispondere a questa domanda, i costi medi di acquisto e di produzione propria di tutto il portafoglio energetico sono stati comparati con i corrispondenti costi per i consumatori finali in regime di servizio universale. Da quest'analisi è emerso che circa l'80 per cento dei gestori di reti di distribuzione si è attenuto alle prescrizioni della EICom. Ne consegue che la maggior parte dei gestori non è toccata, o lo è in misura irrilevante, dalla sentenza del Tribunale federale.

Per questa ragione la EICom, al momento attuale, non intende prendere posizione su singole questioni di dettaglio che il Tribunale federale non ha affrontato esplicitamente. A ciò va aggiunto il fatto che molte delle procedure avviate dalla EICom nel settore dei costi globali dell'energia non hanno ancora portato a decisioni definitive. Le attese sentenze dei tribunali di istanza superiore potrebbero costituire un precedente per diversi gestori di reti di distribuzione. Occorre infine menzionare il fatto che sono attualmente in atto, a livello politico, sforzi per abrogare con effetto retroattivo al 1° dicembre 2016 l'articolo 6 capoverso 5 LAEI. Nel quadro del progetto legislativo «Strategia Reti elettriche», l'8 dicembre 2016 il Consiglio degli Stati ha approvato una proposta in tal senso della CAPTE-S. L'oggetto passerà ora al Consiglio nazionale. Se la proposta dovesse essere accolta anche dalla seconda Camera, il metodo del prezzo medio non potrebbe più essere imposto dal 1° dicembre 2016. In questo caso, le nuove disposizioni della EICom potrebbero riferirsi unicamente al passato.

La EICom si metterà in contatto con i gestori di reti di distribuzione che non attribuiscono i costi del loro portafoglio energetico ai clienti finali in regime di servizio universale con il metodo del prezzo medio ed esaminerà con loro più in dettaglio i costi dell'energia computabili.